



PROVINCIA
DI LODI

Regolamento

per la coltivazione del Riso

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 in data 22.01.2025



INDICE

ART. 1	Premessa	pag. 3
ART. 2	Determinazione delle distanze minime e della zona di rispetto	pag. 3
ART. 3	Obblighi per i Comuni	pag. 3
ART. 4	Divieto di coltivazione	pag. 4
ART. 5	Coltivazione del riso ammesse all'interno delle fasce di rispetto	pag. 4
ART. 6	Domande per la coltivazione di nuove risaie	pag. 5
ART. 7	Commissione Tecnico-Sanitaria	pag. 6
ART. 8	Sorveglianza sul regime delle acque	pag. 6
ART. 9	Fenomeni di acque stagnanti	pag. 6
ART. 10	Norme generali	pag. 7

ART. 1 - PREMESSA

La coltivazione del riso nella Provincia di Lodi è disciplinata oltre che dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934, dal Regolamento Generale per la risicoltura approvato con Regio Decreto n. 157 del 29/03/1908, dal D.P.R. 236/1988, dal D.L.vo 626/1994, dalla normativa concernente la disciplina del lavoro e dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME E DELLA ZONA DI RISPETTO

Nella Provincia di Lodi la coltivazione del riso è consentita alle distanze minime sotto indicate:

1. dalla città di Lodi → 300 m;
2. dagli aggregati di abitazione (inteso come Comune):
 - a. fino a 100 abitanti → 30 m;
 - b. da 101 a 600 abitanti → 50 m;
 - c. da 601 a 2.000 abitanti → 100 m;
 - d. oltre 2.000 abitanti → 150 m;
3. dagli stabilimenti produttivi, nonché da edifici di interesse storico e/o artistico come tali classificati dal P.T.C.P. vigente → 100 m;
4. dai cimiteri → 50 m;
5. dalle abitazioni sparse fino a massimo n. 50 abitanti nonché dalle cascine → 10 m;
6. dai punti di captazione delle acque potabili destinate al consumo umano → 100.

Delle variazioni di popolazione negli aggregati non si terrà conto se non quando le stesse si saranno mantenute per almeno un decennio, in base alle risultanze del censimento ufficiale.

La distanza si misura sulla retta che unisce i punti più vicini tra loro del perimetro degli aggregati di abitazione o dell'abitazione vera, per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a riso.

I Sindaci potranno determinare distanze diverse in relazione all'altimetria, configurazione e natura dei terreni, in modo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi d'acqua, depressioni del terreno), onde evitare che una parte di un appezzamento sia incluso nella zona di rispetto e l'altra parte resti fuori dalla medesima.

Dalle strade e dagli argini (escluse le strade interpoderali e consortili) si osservano le distanze prescritte dai Regolamenti di Polizia Stradale ed idraulici.

ART. 3 - DISPOSIZIONI PER I COMUNI

Ciascun Comune potrà determinare distanze diverse (maggiori o minori, in deroga al presente regolamento di indirizzo) in relazione all'altimetria, configurazione e natura dei terreni o in presenza di manufatti che possono garantire l'impermeabilizzazione e la salubrità dei fabbricati in modo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi d'acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un appezzamento sia incluso nella zona di rispetto e la restante parte resti fuori dalla medesima.

Rimane in carico ad ogni comune nel cui territorio si pratica la coltivazione del riso di provvedere, con apposita deliberazione, alla delimitazione della zona di rispetto, su planimetria non superiore alla scala 1:5.000.

La deliberazione Comunale dovrà essere trasmessa alla Provincia, accompagnata dal parere che il Comune avrà ottenuto da parte della **Commissione Tecnico-Sanitaria** di cui al successivo art. 7, che può proporre, se necessario maggiori distanze con relative motivazioni.

I Comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti delle zone di rispetto, in modo che rimangano inalterate, in rapporto allo sviluppo edilizio, le distanze minime previste dall'art. 2 del presente regolamento.

Il Comune nell'individuazione delle nuove aree di espansione edilizia dovrà tener conto delle coltivazioni esistenti operate dalle aziende agricole e valutare l'introduzione di vincoli di modalità edificatoria tali da salvaguardare eventuali interferenze con la coltivazione a risaia dei terreni confinanti.

Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura di cui sopra.

ART. 4 – DIVIETO DI COLTIVAZIONE

La coltivazione del riso sarà vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte potrà risultare nociva alla salute pubblica ed all'igiene degli abitanti, in base a motivato giudizio dell'A.T.S. Milano Città Metropolitana.

Il Sindaco o chiunque interessato potrà richiedere all' A.T.S. Milano Città Metropolitana, a titolo oneroso, la costatazione di tale documento ai fini dell'emissione dell'ordinanza di divieto, che sarà decretato a norma delle leggi sanitarie vigenti.

Il divieto riguardante la risaia in corso avrà effetto dopo la raccolta.

ART. 5 – COLTIVAZIONE DEL RISO AMMESSE ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

5.1 – COLTIVAZIONE DEL RISO MEDIANTE SEMINA INTERRATA CON SUCCESSIVO ALLAGAMENTO

Per coltivazione del riso mediante "semina interrata con successivo allagamento" si intende la semina a file sul terreno asciutto e successiva sommersione dello stesso allo stadio di 3^a – 4^a foglia.

Trattasi di un tipo di coltura prevalentemente utilizzata nei terreni più sciolti dell'areale italiano e, in particolare, in Lombardia.

Le operazioni di gestione dell'acqua, che prevedono l'inizio della sommersione, quando la coltura abbia raggiunto lo stadio di 3^a – 4^a foglia, sono estremamente semplificate, se si confrontano con il metodo di semina tradizionale. Viene, infatti, superato in condizioni di asciutta il periodo iniziale del ciclo colturale, quando, per le coltivazioni seminate in acqua, è richiesto un controllo giornaliero dei livelli di sommersione.

L'operazione di semina viene effettuata adoperando le classiche seminatrici per cereali autunno-vernini, adattate alle esigenze di regolare e limitata profondità di semina, unitamente alla formazione di un certo compattamento del suolo in prossimità del seme di riso. La tempestiva e attenta esecuzione della semina consente di ottenere il massimo sfruttamento dell'umidità del terreno, scongiurando la necessità d'interventi irrigui precoci che penalizzano il successivo sviluppo della coltura.

Raggiunto lo stadio di 3^a – 4^a foglia, dopo aver conseguito gli interventi erbicidi di post-emergenza ed il principale intervento di concimazione azotata, si ricorre alla sommersione della risaia. Successivamente la gestione dell'acqua prevede le stesse modalità impiegate nel metodo tradizionale.

Fermo restando il regolamento sanitario vigente, all'interno delle fasce di rispetto dell'abitato, mantenendo una **distanza di n. 10 m dalle costruzioni** è consentita la coltivazione del riso mediante "semina interrata con successivo allagamento", previa dichiarazione scritta al Sindaco e all'Azienda Sanitaria Locale per conoscenza, su apposito modello, da presentarsi **entro il 15 marzo di ogni anno**, limitatamente agli appezzamenti coltivati a riso ricompresi nella fascia di rispetto dell'abitato.

5.2 – COLTIVAZIONE DEL RISO IN ASCIUTTA

Per coltivazione del riso "in asciutta" si intende la coltivazione che per tutto il ciclo vegetativo, le necessità di acqua sono solo quelle vegetative e non termoregolatrici le quali sono soddisfatte da irrigazione ad intervalli di tempo variabili da una semina a 15 giorni, in dipendenza dell'andamento climatico e della natura del terreno e pertanto la risaia non subisce periodi di sommersione continuata. Durante l'irrigazione il livello dell'acqua può raggiungere i 10 cm, abbassandosi poi rapidamente una volta interrotta la somministrazione; la durata di sommersione di norma non supera le otto ore.

Fermo restando il regolamento sanitario vigente, **nelle fasce di rispetto dell'abitato** è consentita la coltivazione del riso "in asciutta", previa dichiarazione scritta al Sindaco e all'Azienda Sanitaria Locale per conoscenza, su apposito modello, da presentarsi **entro il 15 marzo di ogni anno**, limitatamente agli appezzamenti coltivati a riso ricompresi nella fascia di rispetto dell'abitato.

Per quanto concerne il riso seminato "in asciutta" e poi successivamente sommerso, si tratta a tutti gli effetti di una normale risaia disciplinata dal presente regolamento.

Nelle zone di rispetto il risicoltore che ha dichiarato di voler coltivare riso in asciutta, dovrà poter dimostrare, in occasione di eventuali controlli, di aver usato o di usare il metodo di irrigazione periodica con successiva apertura dei solchi da scolo per il deflusso delle acque.

Dovranno essere altresì previsti fossi colatori per separare i terreni a coltivazione "in asciutta" con i terreni a coltivazione tradizionale, in modo che non si verifichino infiltrazioni con ristagni di acqua nei terreni coltivati "in asciutta".

ART. 6 - DOMANDE PER LA COLTIVAZIONE DI NUOVE RISAIE ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO O AL LIMITE

La domanda per l'attivazione di nuove risaie, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo rispetto alla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.). Alla richiesta si dovrà allegare una planimetria, di scala non superiore a 1:2.000, in cui sia evidenziata l'indicazione del fondo.

Tale dichiarazione deve essere presentata, **entro il mese di novembre di ogni anno** al Sindaco, il quale ne cura la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del proprio Comune.

Alla stessa potranno essere presentate osservazioni, da parte di chi ne abbia interesse, entro i 15 giorni successivi. La richiesta sarà esaminata dal Sindaco e, quindi, con le relative eventuali osservazioni, trasmessa entro il mese di dicembre al responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.T.S. Milano Città Metropolitana, il quale potrà far eseguire, dalla Commissione Tecnico Sanitaria, tutte le verifiche necessarie per accertare se siano osservate tutte le disposizioni vigenti in materia.

Successivamente, non oltre il 15 febbraio, l'A.T.S. trasmetterà il parere al Sindaco, il quale, a sua volta, concederà l'autorizzazione o il diniego motivato, notificando la decisione al richiedente entro lo stesso mese di febbraio.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte, coi relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi nei Comuni, con tutte le indicazioni di autorizzazione - ed eventualmente di revoca.

Le nuove risaie coltivate "in asciutta" non sono soggette alle disposizioni previste dal presente articolo.

ART. 7 - COMMISSIONE TECNICO-SANITARIA

La Commissione Tecnico-Sanitaria di cui agli articoli precedenti viene nominata, con atto deliberativo, dalla Provincia ed è composta:

1. da un responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.T.S. Milano Città Metropolitana, o suo delegato, che la presiede;
2. dal Dirigente della U.O. 4 Ambiente e Pianificazione Territoriale o suo delegato;
3. da un rappresentante della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia o suo delegato;
4. da un tecnico dell'Ente Nazionale Risi;
5. da un geologo nominato dall'ordine dei geologi;
6. da un delegato per ognuna delle Associazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
7. da un funzionario dell'Unità Organizzativa Prevenzione di Regione Lombardia;

Alla Commissione può essere aggregato un rappresentante del Consorzio irriguo di competenza.

Ai sensi del comma 440 dell'art. 1 della Legge n. 147 (legge di Stabilità 2014) del 27.12.2013 che qui si trascrive: *"all'articolo 12, comma 20, del Decreto-Legge n. 95 del 06 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135 e s.m.i., (...) Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese"*.

ART. 8 - SORVEGLIANZA SUL REGIME DELLE ACQUE

I Distretti irrigui e gli Enti Locali di irrigazione, di concerto con le Amministrazioni Comunali, devono accertare che i risicoltori usino le acque di irrigazione in quantità sufficienti per ogni appezzamento di terreno in modo che, mediante la livellazione del suolo e le altre opportune opere, rimanga assicurato nei limiti consentiti dalla coltivazione del riso un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione, diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante.

È vietata ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente o a camera di acqua chiusa permanente.

I terreni coltivati a riso saranno, a cura dei proprietari o conduttori, muniti degli occorrenti fossi colatori fino all'immissione nei canali di riflusso.

I canali ed i fossi destinati a condurre le acque dovranno essere di portata sufficiente; dovranno, inoltre, essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.

ART. 9 – FENOMENI DI ACQUE STAGNANTI

Ove nella stessa proprietà o proprietà contigua del risicoltore esistessero scavi o terreni posti a livello altimetrico inferiore i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari o i conduttori delle risaie dovranno dare i necessari scoli alle acque stagnanti o dovranno colmarli per eventuali fenomeni di acqua stagnante.

In casi di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati.

ART. 10 - NORME GENERALI

Ferme restando le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è esercitata, per le parti di rispettiva competenza, dal Comune e dalla competente struttura territoriale sanitaria ed ambientale.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e delle altre normative vigenti al riguardo (D. P. R. 689/81).

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme di legge vigenti in materia.